

COMUNE DI  
**SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

S.AMBROGIO IN VALPOLICELLA  
(COMUNE)



**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA LOTTA INTEGRATA AI CULICIDI IN AREE PRIVATE**

Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. del

## SOMMARIO

- Art. 1 – *Finalità*
- Art. 2 – *Normativa di riferimento*
- Art. 3 – *Periodo di vigenza*
- Art. 4 – *Ambito di applicazione*
- Art. 5 – *Obblighi per i cittadini*
- Art. 6 – *Trattamenti adalticidi*
- Art. 7 - *Comunicazioni obbligatorie*
- Art. 8 – *Interventi straordinari*
- Art. 9 – *Sanzioni*
- Art. 10 – *Disposizioni finali*

### Allegati:

Appendice B all'allegato B della GR 421/2025: *Comunicazione disinfestazione adalticida contro la zanzare in area privata tramite l'utilizzo di impianti automatici di distribuzione.*

Appendice C all'allegato B della DGR 421/2025: *Cartellonistica per disinfestazione adalticida in area privata.*

### *Art. 1 – Finalità*

Il presente Regolamento ha lo scopo di prevenire e controllare le malattie infettive trasmesse da insetti vettori, in particolare Zanzara Tigre (*Aedes albopictus*) e Zanzara Comune (*Culex pipiens*), attraverso misure di lotta integrata nelle aree private del territorio comunale. E' redatto in conformità alla Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 421/2025 e sostituisce l'Ordinanza Sindacale n. 37 del 22/05/2025 avente oggetto "Ordinanza per la prevenzione ed il controllo delle arbovirosi".

### *Art. 2 – Normativa di riferimento*

R.D. n. 1265/1934 (Testo unico delle leggi sanitarie);  
L. n. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale);  
D.P.R. n. 392/1998 sui presidi medico-chirurgici;  
Art. 50 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);  
Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;  
D.Lgs. 179/2021 in materia di disciplina sanzionatoria per i biocidi;  
Reg. (CE) 1907/2006 (REACH) relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche;  
Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose;  
Piano Nazionale di Prevenzione e Sorveglianza delle Arbovirosi 2020–2025;  
Deliberazioni regionali in materia (DGR n. 324/2006, DGR n. 174/2019, DGR n. 207/2020, DGR n. 12/2021, DGR n. 100/2022, DGR n. 389/2023, DGR n. 346/2024, DGR n. 421/2025).

### *Art. 3 – Periodo di vigenza*

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono in vigore dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno salvo estensioni in caso di anomalie climatiche, scostamenti termici dalla norma o casi di emergenza sanitaria.

### *Art. 4 – Ambito di applicazione*

Il presente Regolamento si rivolge in particolare a tutti coloro che sono proprietari o hanno la disponibilità di aree all'aperto ove possono crearsi raccolte d'acqua meteorica o di altra provenienza e si applica pertanto a tutte le aree private presenti nel territorio comunale: aree residenziali, condomini, aree produttive, aree agricole, orti, giardini, aree verdi, parcheggi, cantieri ecc.

### *Art. 5 – Obblighi per i cittadini*

Tutti i cittadini sono tenuti ad attuare le seguenti prescrizioni:

1. Evitare l'abbandono, anche temporaneo, di contenitori nei quali possa raccogliersi acqua piovana;

2. Svuotare regolarmente i contenitori sotto controllo, coprirli ermeticamente o svuotarli quotidianamente. È vietato lo scarico dell'acqua nei tombini;
3. Trattare l'acqua presente in tombini, pozzetti, griglie e fontane con larvicidi autorizzati, seguendo le indicazioni d'etichetta, ripetendo i trattamenti dopo la pioggia;
4. Chiudere tombini con rete zanzariera se non trattabili, anche in ambienti coperti raggiunti da acque meteoriche;
5. Tenere sgombre le aree esterne da erbacce e rifiuti che possano generare ristagni d'acqua;
6. Svuotare fontane e piscine non in esercizio o trattarle adeguatamente;
7. Impedire la formazione di ristagni in aree di scavo, pneumatici, bidoni, ecc.; i contenitori d'acqua devono essere coperti ermeticamente o svuotati ogni 5 giorni;
8. Trattare i materiali stoccati all'aperto entro 5 giorni da ogni pioggia.
9. Nei cimiteri, i portafiori devono contenere sabbia umida o acqua trattata con larvicida. I sottovasi e i vasi con fiori finti vanno riempiti di sabbia;
10. I conduttori di serre, vivai e negozi di piante devono effettuare regolari trattamenti larvicidi.

#### *Art. 6 – Trattamenti adulticidi*

1. I trattamenti adulticidi nelle aree private sono consentiti solo in via straordinaria e devono rispettare le misure di mitigazione previste dal Piano Regionale.
2. Gli interventi devono essere eseguiti da ditte in possesso dei requisiti di cui alla L. 82/1994 e D.M. 274/1997.
3. L'uso di impianti automatici è soggetto a:
  - Comunicazione preventiva al Comune con almeno 48 ore di anticipo;
  - Uso di prodotti biocidi o PMC autorizzati per impianti automatici;
  - Rispetto delle seguenti condizioni:
    - trattamenti tra il crepuscolo e l'alba;
    - allontanamento di persone e animali;
    - chiusura di porte e finestre;
    - divieto di irrorare piante in fioritura o con melata;
    - avviso agli apicoltori nel raggio di 300 metri;
    - copertura o lavaggio degli arredi da giardino;
    - protezione di vasche e laghetti con pesci o usati per abbeveraggio;
    - affissione di avviso contenente le informazioni di cui all'appendice B dell'allegato B alla DGRV n. 421/2025, allegato al presente regolamento, almeno 48 ore prima del trattamento.

#### *Art 7 – Comunicazioni obbligatorie*

Sulle aree pubbliche adiacenti alle aree private sottoposte ad interventi adulticidi, incluso l'impiego di impianti automatici, devono essere affissi gli avvisi contenenti le informazioni di cui all'appendice C dell'allegato B alle DGRV n. 421/2025, allegato al presente Regolamento.

#### *Art. 8 – Interventi straordinari*

In caso di accertata presenza di focolai di culicidi o di segnalazioni sanitarie da parte dell'AULSS o dell'Autorità Sanitaria Regionale, il Comune potrà ordinare:

- Interventi straordinari di disinfestazione.

- Trattamenti adulticida e larvicida nelle aree private, secondo le indicazioni sanitarie.

#### *Art. 9 – Sanzioni*

La responsabilità per le inadempienze al presente Regolamento è attribuita ai proprietari o ai conduttori delle aree che risultano aver titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti di modalità di esecuzione dei trattamenti.

L'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento comporta l'applicazione di sanzioni amministrative da € 25,00 a € 500,00, fatto salvo il risarcimento dei danni e le eventuali responsabilità civili e penali.

#### *Art. 10 – Disposizioni finali*

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio. Il Comune si riserva di aggiornare periodicamente il presente Regolamento in base a nuove evidenze sanitarie, scientifiche o normative